

R.G.V.G.

7173 /2026



Tribunale di Verona

Il Presidente del Tribunale,

letta l'istanza depositata da *Controparte_1* in data 02.07.2026 e la documentazione che la correda, attinente in via principale alla nomina di un liquidatore giudiziale ex art. 2275 c.c., in via subordinata alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., per la *Controparte_2*
[...]

rilevato che parte istante, in qualità di concedente, richiede tale nomina al fine di poter agire in giudizio per riottenere l'immobile di sua proprietà oggetto di leasing, ad oggi non riconsegnato dalla *CP_2* e ciò poiché la società conduttrice è rimasta sprovvista di rappresentanza legale a seguito della morte dell'unico socio accomandatario non sostituito nel termine di sei mesi (come previsto dall'art. 2323 c.c.);

considerato, pertanto, che l'istante intende azionare un proprio diritto personale di credito che trova fondamento nel contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 14.1.3568, così come rettificato con la scrittura privata del 29.04.2022, contratto in cui è subentrato l'odierno istante in qualità di parte concedente a seguito della fusione con la società *Controparte_3* ;

valutato condivisibile e qui recepito l'orientamento del Tribunale di Milano , sentenza 6 Marzo 2018, secondo cui *"non può configurarsi la legittimazione attiva dei creditori sociali a richiedere ex art. 2275 c.c. la nomina del liquidatore sociale della società di persone debitrice, atteso che, da un lato, la norma richiamata attribuisce tale legittimazione ai soli soci (al cui mancato unanime consenso la nomina da parte del Presidente del Tribunale deve supplire), nonché, d'altro lato, non sussiste alcun interesse specifico del creditore alla nomina del liquidatore (ben potendo le esigenze di notifica di atti relativi a procedure esecutive essere assicurate dalla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.)"*;

rilevato, infine, che all'art. 23 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 14.1.3568 è prevista la seguente clausola compromissoria, debitamente sottoscritta da entrambe le parti: *"tutte le controversie relative alla esistenza, validità, interpretazione e risoluzione del presente contratto, anche se sorte tra le parti successivamente alla sua cessazione, ivi comprese le controversie originate dalla mancata restituzione dell'immobile alla concedente a seguito di risoluzione del presente contratto, saranno devolute al giudizio arbitrale"*;

ritenuto il caso in questione suscettibile nelle fattispecie devolute alla competenza arbitrale;

preso, tuttavia, atto del dibattito esistente nella giurisprudenza di merito con riguardo alla competenza alla nomina del curatore speciale ex art. 80 c.p.c., e ritenendo di aderire all'interpretazione normativa adottata dalla Corte d'Appello di Venezia (decreto n. 26 del 19/07/2024 , R.G.V.G. 2894/2024), che ravvisa la competenza del capo dell'Ufficio Giudiziario alla nomina ex art. 80 c.p.c. esclusivamente nella fase in cui *"s'intende proporre causa"*, come nel caso de quo;

ritenuta, pertanto, la necessità di nominare un curatore ex art. 78 c.p.c., per la [...]
Controparte_2

P.Q.M.

rigetta l'istanza proposta in via principale.

nomina quale curatore speciale di *Controparte_2* il dott.
Persona_1 di Verona.

Si comunichi.

Verona, 27/08/2026

Il Presidente del Tribunale

Ernesto D'Amico